



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



SENTENZA N. 0002/2015

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Composto dai Chimici Dottori

Armando ZINGALES	Presidente
Tomaso MUNARI	Vice Presidente relatore
Daniela BIANCARDI	Consigliere
Irio BIANCONI	“
Elio CALABRESE	“
Sergio FACCHETTI	“
Fernando MAURIZI	“
Giuseppe Salvatore PANZERA	“
Antonio RIBEZZO	“
Francesco SALVO	“
Giuseppe SANT'UNIONE	“
Renato SOMA	“
Lorenzo VETERE	“
Eugenio COTTONE	“

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato dal dott. ...., iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici di...i con il n. ..., sez. ... avverso il provvedimento disciplinare adottato da parte del suddetto Ordine con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 12.06.2014.



## FATTO

In data 7 aprile 2014 il Consiglio di Disciplina Territoriale di..... esaminava il fascicolo relativo al Procedimento N. 2/2014 contenente la documentazione trasmessa dall'Ordine dei Chimici di ..... il 28 marzo dello stesso anno. Tale documentazione consisteva in un esposto disciplinare in cui il chimico Prof. .... iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici di ....., con il n. ...., sez. ..., segnalava una dichiarata violazione al Codice Deontologico da parte del chimico Prof. ...., iscritto allo stesso Ordine.

All'esposto sono allegati tre documenti tra i quali rilevante è la lettera inviata dal ..... nella qualità di consulente di parte nel giudizio .....(Tribunale di..... Rg.7317/2008), al CTU dott. .... nell'ambito di un accertamento tecnico per il quale lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio era ricorso alla consulenza del Laboratorio.....srl di cui il Prof. .... è amministratore.

Il Consiglio di Disciplina costituito in I Collegio espletava l'istruttoria preliminare a carico del Prof. ...., ravvisando nella sua condotta dichiarazioni non veritiere e deontologicamente rilevanti, ne contestava l'addebito invitando l'incolpato, con nota prot. 1/S/2014/Proc.2/2014 del 09.04.2014 a formulare, entro venti giorni dalla comunicazione della stessa, le deduzioni a propria difesa, e rinviava per l'udienza di trattazione fissata per il 09.05.2014. Seguiva da parte del Prof..... l'invio al Consiglio di Disciplina di una memoria difensiva datata 24.04.2014 nella quale egli eccepeva di non essere in grado di rendere alcuna deduzione in quanto *“non aveva nella sua disponibilità il documento che ha originato il procedimento”*, richiedeva quindi al Consiglio di Disciplina la trasmissione dei documenti da lui sottoscritti, delle contestazioni della controparte e della nota trasmessa dell'Ordine dei Chimici di .....

Il successivo 09.05.2014 si riuniva il I Collegio disciplinare al fine di trattare la questione, e dato atto dell'assenza dell'incolpato, ritenuti fondati gli addebiti disciplinari per violazione dell'art. 8 commi 1, 3, 6 e 7 del Codice Deontologico dei Chimici, nella versione al tempo vigente, concludeva con la decisione di condanna dell'incolpato a giorni trenta di sospensione dall'esercizio della professione, che comunicava a mezzo posta certificata, in data 12.06.2014.

Il provvedimento disciplinare veniva impugnato dal Prof. .... con ricorso nei modi di rito dinanzi al Consiglio Nazionale in data 07.07.2014, per la riforma della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di Disciplina di..... costituito in I Collegio, e dallo stesso veniva altresì impugnato anche innanzi al Tribunale Civile di ....., nella presunzione che questo fosse il “Tribunale competente” richiamato nella decisione notificata. Il Tribunale di ..... veniva investito della procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., onde scongiurare il presunto danno irreparabile ed immediato derivante dall'effetto già asseritamente prodotto in conseguenza della sospensione dall'esercizio professionale.

Il Tribunale non rilevava il difetto di giurisdizione in materia.

Nel procedimento davanti al Consiglio Nazionale dei Chimici, nel rito il ricorrente lamentava, i seguenti motivi di doglianza:

- erronea costituzione del Collegio di Disciplina - in violazione dell'art. 2 del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali dell'Ordine dei Chimici il quale dispone che *"in ciascun collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di oltre un componente esterno all'Ordine"* - in quanto formato da due membri esterni e solo uno scritto all'Albo dei Chimici.

- violazione del diritto di difesa: mancata possibilità per l'incolpato di accedere agli atti causa della procedura disciplinare a suo carico, (Cfr. ricorso pagg. 3 e 4), e mancato invito all'udienza dibattimentale del 09.05.2014.

- mancata dichiarazione della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi di uno dei componenti del Collegio (Cfr. ricorso pag.9)

Si costituiva il Consiglio dell'Ordine dei Chimici di ..... il 16 marzo 2015 depositando memoria difensiva a firma dell'Avv. ...., il quale affermava, (Cfr. memoria pag. 1) anzitutto, la regolare costituzione del Collegio e, in particolare, la legittima presenza di più membri esterni, sul presupposto che le norme dettate dal regolamento del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28.11.2012 siano viziata da illegittimità rispetto a quanto disposto nel DPR 137/2012, in tema di composizione dei collegi (Cfr. memoria pagg. 2-6).

L'Ordine Territoriale rileva e contesta, altresì, che non ha ragione di essere la lamentata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio eccepiti dall'incolpato, in quanto sono stati rispettati i termini procedurali per consentire la difesa, e tempestivamente compiuti risultano tutti gli adempimenti d'ufficio previsti dalla normativa al fine di consentire l'espletamento dell'attività difensiva da parte del Prof....., circostanza comprovata dal deposito da parte dell'incolpato di una memoria nella quale lo stesso dà atto di avere conoscenza dei fatti di causa originanti l'esposto disciplinare a suo carico proposto dal collega Prof. ....(Cfr. memoria pagg. 7-8).

Il Consiglio dell'Ordine di ..... sostiene, inoltre, che non è motivo né di ricsuzione, né di astensione per l'....., componente del Collegio di Disciplina, la circostanza in base alla quale egli aveva molti anni prima fatto parte, insieme all'incolpato, dello stesso organismo tecnico collegiale, senza che per altro tra i due vi fosse alcun rapporto di reciproca interferenza, valutando quindi anche in questo caso irrilevante l'eccezione mossa dal Prof. .... (Cfr. memoria pagg. 8-10).

Riguardo poi al merito, il Consiglio dell'Ordine di .....insiste sulla corretta applicazione nel caso di specie dell'art. 8 del Codice Deontologico dei Chimici nella versione al tempo vigente, dal momento che evidenzia lo scorretto comportamento dell'incolpato nei confronti del collega chimico, direttore del laboratorio ....., il cui accreditamento e la cui certificazione ISO viene messa in discussione, dal ricorrente, in una comunicazione resa quale CTP dal Prof. ....il 27.3.2012, al CTU dott. .... nell'ambito del procedimento giudiziario .... (Cfr. memoria pagg. 10-15).

Conclude l'Ordine Territoriale, con la richiesta al Consiglio Nazionale di riconoscere la sua propria esclusiva giurisdizione in ordine alla questione oggetto di causa, e, quindi, accertare e

dichiarare l'inammissibilità o in alternativa l'infondatezza del ricorso dell'incolpato, invitando il Consiglio Nazionale a confermare la sanzione disciplinare consistente nella sospensione di giorni trenta dall'esercizio della professione di chimico nei confronti del Prof. ....(Cfr. memoria pag. 15).

## DIRITTO

Deve essere rilevato preliminarmente che la giurisdizione sulla materia del presente ricorso, anche per quanto attiene l'istanza di sospensione, è riservata dalla specifica normativa al Consiglio Nazionale dei Chimici, e che pertanto l'ordinanza n. 635/2014 del Tribunale di..... è affetta da difetto assoluto di giurisdizione.

Quanto all'eccezione sollevata dal ricorrente, circa l'erronea costituzione del I Collegio di Disciplina di ....., la nullità della delibera e l'illegittimità della sanzione irrogata questo Consiglio rileva:

L'art. 2, comma 3 del "Regolamento per la designazione dei componenti e i Consigli di Disciplina Territoriali dell'Ordine dei Chimici, approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici con delibera del 28.11.2012 (pubblicato nel Boll. Uff. del Min. della Giustizia n. 2 del 31.1.2013), infatti, stabilisce che *"in ciascun collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'ordine"*, e inoltre, l'art. 5 comma 2 in relazione all'intero Consiglio di Disciplina dispone *"almeno due terzi dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali devono essere iscritti all'albo"*, con l'ovvia conseguenza che i membri esterni non possono superare un terzo dei complessivi.

D'altro canto il DPR 137/2012 dispone all'art. 8 comma 4, la mera possibilità di prevedere uno o più consiglieri non iscritti all'albo, rendendone facoltativa la presenza, senza, in altri termini, fissare limitazioni sul loro numero (salvo il vincolo imposto dal successivo art. 5, comma2) né d'altro canto ne impone la tassativa presenza: *"Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica"*, riservando, nel successivo comma 3, ai Consigli Nazionali di ogni Ordine o Collegio l'adozione, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, di un regolamento attuativo per il dettagliato funzionamento di tali organismi.

Ne consegue che nessun contrasto può ravvisarsi tra il citato DPR 137/2012 e il correlato regolamento, atteso che esiste tra le due fonti un rapporto necessario, in cui il regolamento del Consiglio Nazionale costituisce una normativa di dettaglio espressamente richiesta dal DPR e perfettamente in sintonia con quest'ultimo, i cui effetti sono pienamente efficaci e vincolanti in mancanza d'intervenuta impugnazione, dinnanzi al giudice amministrativo, nei 60 gg successivi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Per contro canto non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'Ordine di....., secondo cui sarebbe legittimo per il Consiglio di Disciplina territoriale disapplicare il regolamento del Consiglio Nazionale in tema di composizione dei Collegi in quanto, asseritamente, contrario al citato DPR.

Il Consiglio di Disciplina (come il singolo Collegio Disciplinare) è un organo amministrativo, e come tale sottoposto al principio di legalità che lo obbliga all'applicazione di qualsiasi norma giuridica, nello specifico di rango secondario, come il regolamento del Consiglio Nazionale. Né d'altro canto l'Ordine ..... quale ente esponenziale ha sollevato nei termini questione di legittimità del regolamento per ottenerne l'annullamento: di conseguenza lo stesso si è consolidato dispiegando i propri effetti, vincolanti per ogni consiglio di disciplina territoriale.

L'illegittima composizione del Collegio giudicante si pone come preliminare ed assorbente, rispetto al merito del ricorso, prima ancora di ogni ulteriore eccezione procedurale.

Ad esaustiva disamina della complessa vicenda occorre prendere in considerazione anche gli altri profili procedurali dalle parti proposti.

Con riferimento alla lamentata violazione del diritto di difesa da parte del Prof. .... si osserva che l'art. 15 del regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Chimici di....., sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, stabilisce che l'incolpato debba essere convocato dal Collegio per l'audizione, prima della decisione relativa all'apertura del procedimento disciplinare vero e proprio. Dagli atti risulta al contrario che il Collegio si sia limitato a comunicare la data della trattazione del procedimento disciplinare con il solo invito a formulare deduzioni scritte. Tale vizio procedurale avrebbe dovuto, però, essere rilevato e dedotto dall'incolpato al più tardi nell'udienza di apertura del dibattimento fissata per il 09.05.2014 (data che risulta notificata all'incolpato).

Del tutto irrituale risulta l'eccezione dell'incolpato quando lamenta la mancata spedizione da parte del Collegio di tutti gli atti, e l'impossibilità perciò a poter pienamente proporre le proprie difese, adempimento che, in realtà, ha regolarmente effettuato depositando la sua memoria datata 9.4.2014 nei termini.

È evidente che la procedura di cui al regolamento citato non obbliga l'organo disciplinare ad inviare all'incolpato documenti depositati nel fascicolo d'ufficio o loro copia, al contrario è onere della parte che ne abbia conoscenza ed interesse accedere alla segreteria del consiglio di disciplina per visionare i documenti ed eventualmente estrarne copia.

Riguardo alla ritenuta esecutività del provvedimento emesso dal Consiglio di Disciplina di Bari, è doveroso riaffermare che il provvedimento emesso dall'Ordine Territoriale vede l'esecutività (e quindi la sanzione disciplinare) sospesa nelle more dei 30 gg successivi alla ricezione della legale notizia, sia essa comunicazione o notificazione del provvedimento. In tale senso, ed in assenza di espressa previsione normativa professionale sul punto, soccorrono in via interpretativa le norme generali che disciplinano l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi soggetti a ricorso giurisdizionale a norma della Legge 241/90 art. 21 quater. Pertanto l'efficacia del provvedimento resta sospesa per i trenta giorni utili al proponimento del ricorso al Consiglio Nazionale.

Va aggiunto che il Consiglio Nazionale, quale Giudice Speciale, ha nei giudizi disciplinari cognizione piena dell'atto sanzionatorio, sia con riferimento alla legittimità del provvedimento, sia

alla sua entità, sia al modus di attuazione e che proprio in ragione dell'incidenza che la sanzione esplica direttamente sulla capacità lavorativa di un soggetto e dunque del suo patrimonio questa Corte valuta con rigorosa attenzione le eventuali istanze cautelari in vista della celebrazione del merito del giudizio. Circostanza la cui verifica è del tutto mancata nel caso in esame avendo l'incolpato erroneamente ritenuto la sospensione dall'esercizio professionale immediata, non trovando diversamente spiegazione la ragione della proposizione del ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di.....-

**P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale dei Chimici:

**RILEVATO** preliminarmente che la giurisdizione sulla materia del presente ricorso anche per quanto attiene l'istanza di sospensione, è riservata al Consiglio Nazionale dei chimici, e che pertanto l'ordinanza N. 635/2014 del Tribunale di .....è affetta da difetto assoluto di giurisdizione;

**CONSIDERATA** la piena vigenza del Regolamento per la designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina territoriali, emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in attuazione dell'articolo 8, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137;

**ASSORBITI** gli altri punti di doglianza;

**ACCERTATA** l'irregolare costituzione del I Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Chimici di .....

**DICHIARA**

La nullità dell'atto impugnato e rinvia al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Chimici di.....

Roma 20 marzo 2015

Il Segretario  
Dott. Chim. Fernando Maurizi

Il Presidente  
Prof. Chim. Armando Zingales